

La Scuola Nazionale

Direzione - Redazione - Amministrazione
ROMA - Via P. Amedeo, 42 - Tel. 470202-470492
Per la pubblicità rivolgersi all'Amministrazione

ORGANO UFFICIALE DELLA CISNAL - SCUOLA

Gratuito agli iscritti alla CISNAL-SCUOLA.
Per i non iscritti, una copia L. 50 - Abbonamenti: Ordinario L. 1.000 - Sostenitore L. 5.000

Sped. in abb. post. gruppo II - 70% (quindicinale)

ANNO VI (nuova serie) - N. 6 - 27 dicembre 1970

PER L'INERZIA DEL GOVERNO ITALIANO DINANZI ALLA VIOLENZA E AL CAOS IMPERANTI

Denunciata al Consiglio d'Europa la violazione della libertà nella Scuola

La denuncia riguarda la inosservanza da parte del governo degli articoli 2-5-14 della Convenzione per i diritti dell'uomo e dell'articolo 2 del Primo Protocollo Aggiuntivo alla Convenzione regolarmente ratificati dallo Stato italiano

L'INIZIATIVA E' STATA PRESA DAI SINDACATI DELLA CISNAL-SCUOLA

Dinanzi alla grave situazione determinatasi nella Scuola italiana e all'inerzia del governo che nulla fa per garantire agli alunni lo svolgimento delle lezioni, ai docenti la possibilità di insegnare, a tutti il diritto a tutelare la propria integrità fisica, i Sindacati della CISNAL-SCUOLA il 21 dicembre hanno presentato un esposto al Presidente della Commissione per l'applicazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo — Consiglio d'Europa — Strasburgo. Ecco il testo dell'esposto:

« I Sindacati di categoria della Scuola aderenti alla Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori (CISNAL), che è una delle quattro Confederazioni Sindacali dei Lavoratori più rappresentative che esistono oggi in Italia, sottopongono all'esame della S.V. la seguente situazione che si è determinata nella Scuola italiana di ogni ordine e grado:

1 Atti di violenza e di intimidazione si verificano con impressionante frequenza nelle scuole medie inferiori e superiori e nelle Università impedendo ai docenti di esercitare le loro funzioni e agli allievi di frequentare le lezioni.

Questo impedimento è di carattere brutalmente fisico perché si concreta nell'occupazione degli edifici scolastici, nella estromissione dei docenti e degli allievi dalle aule scolastiche, in aggressioni contro coloro che si oppongono a questi soprusi, in sequestri di persona.

Quasi quotidianamente vengono proclamati scioperi ed agitazioni cui partecipano attivamente minoranze di studenti.

Ci sembra opportuno sottolineare che non si tratta di episodi isolati, ma di manifestazioni articolate che rientrano in un piano determinato per sovvertire l'ordinamento scolastico italiano.

Ma bisogna anche dire che in conseguenza di questi scioperi voluti da una minoranza, è costretta ad astenersi dalle lezioni la maggioranza dei docenti e degli allievi, i quali, pur non condividendo le manifestazioni innanzi denunciate, sono letteralmente impediti ad esercitare i propri diritti e assolvere i propri doveri.

Questa situazione è ampiamente dimostrata dai documenti allegati a questo esposto.

2 I Sindacati della Scuola aderenti alla CISNAL hanno denunciato formalmente questo stato di cose al ministro della Pubblica Istruzione, on. Riccardo

Misasi, rendendosi interpreti della indignazione della grande maggioranza dei docenti, degli allievi e dei genitori di questi ultimi. Questa denuncia è rimasta senza esito alcuno.

Il medesimo risultato ha avuto analoga richiesta di intervento inviata al Ministro degli Interni, nella sua veste specifica di garante delle libertà e della sicurezza fisica dei cittadini.

Riteniamo opportuno precisare, inoltre, che il Ministro della Pubblica Istruzione non solo non ha adottato provvedimenti di ordine generale validi per assicurare la funzionalità della Scuola, che rientrano nella sua competenza istituzionale, ma ha sottratto alla iniziativa dei Capi degli istituti scolastici la possibilità di chiedere l'intervento della forza pubblica per assicurare il regolare svolgimento delle lezioni in un clima di ordine e di libertà.

Infatti, come risulta dalla circolare telegrafica n. 386 del 27-11-1970 egli ha stabilito che i Capi degli istituti scolastici, prima di chiedere l'intervento delle forze dell'ordine, devono chiedere — salvo casi di estrema urgenza — l'autorizzazione ai Provveditori agli Studi i quali nell'ordinamento scolastico italiano hanno giurisdizione amministrativa a livello provinciale.

Con queste direttive ministeriali non si afferma il principio della tutela delle libertà fondamentali dell'individuo, ma si affida alla valutazione discrezionale dei Provveditori agli Studi una decisione che deve essere lasciata invece all'iniziativa dei Capi degli istituti che hanno la visione diretta ed immediata della situazione che si verifica nelle scuole affidate alla loro personale responsabilità.

Si tenga presente al riguardo che questa responsabilità è di ordine penale e civile di fronte alla legge e non può essere attribuita per via amministrativa ad altre autorità scolastiche.

Tuttavia, i Sindacati della Scuola aderenti alla CISNAL hanno ritenuto opportuno chiedere l'intervento immediato dei Provveditori agli Studi nella cui giurisdizione si sono verificati occupazione di edifici scolastici e atti di violenza. Anche queste richieste, come le altre precedenti, sono rimaste senza esito alcuno.

Ciò sta a dimostrare che nel mondo

scolastico italiano gli atti di violenza e di intimidazione hanno creato un clima di paura che impedisce alle autorità scolastiche provinciali di assolvere i propri doveri e di esercitare i propri diritti anche per non incorrere in sanzioni di ordine disciplinare che, in questo clima di incertezza, di omertà, di disordine, sono sempre possibili come è accaduto al Preside del liceo « Tasso » di Roma.

D'altra parte, è opportuno fare presente che l'inerzia delle autorità scolastiche di fronte agli atti di violenza che configurano reati previsti dalla legislazione italiana come da quella di ogni altro paese civile, è stata considerata dolosa dal Procuratore della Repubblica di Rimini e quindi passibile di sanzioni penali.

3 Poiché il comportamento seguito finora dal governo italiano di fronte a questa insostenibile situazione che si è determinata nella Scuola italiana costituisce aperta violazione non solo degli artt. 33 e 34 della Costituzione Italiana, ma anche degli articoli n. 2 (il diritto di ogni persona alla vita è protetto dalla legge); n. 5 (ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza); n. 14 (il godimento dei diritti e delle libertà riconosciute nella presente Convenzione deve essere assicurato, senza distinzione alcuna fondata... sulle opinioni politiche o qualsiasi altra opinione...) del Titolo I della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dell'art. 2 (nessuno può vedersi rifiutato il diritto all'istruzione) del Primo Protocollo Aggiuntivo alla Convenzione, i Sindacati della Scuola aderenti alla CISNAL, rendendosi interpreti dei sentimenti di libertà e di giustizia della grande maggioranza dei docenti, degli allievi e dei genitori di quest'ultimi ricorrono alla S.V. affinché voglia prendere le iniziative necessarie che rientrano nella Sua competenza allo scopo di richiamare il governo italiano al rispetto delle norme della Convenzione sopra richiamata che lo Stato italiano ha ratificato.

Con la piena fiducia nei risultati del Suo autorevole intervento, i Sindacati sopra menzionati porgono alla S.V. le espressioni della loro profonda considerazione ».

APPROVATI DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI

I provvedimenti per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni

Danneggiati ancora una volta i pensionati — Non applicato agli insegnanti il principio: «a parità di funzioni, parità di trattamento economico»

Il 22 dicembre il Consiglio dei Ministri ha varato cinque provvedimenti intesi a dare attuazione alle deleghe conferite al governo per il riassetto delle carriere e della retribuzione dei dipendenti statali.

In conseguenza della approvazione dei decreti delegati, dal prossimo mese di gennaio — è stato assicurato — gli statali avranno lo stipendio maggiorato, comprensivo degli arretrati maturati dall'1 luglio 1970 ma decurtato delle somme percepite a titolo di anticipo.

Prima di passare ad illustrare le caratteristiche dei provvedimenti, ci corre l'obbligo di rilevare quanto segue:

a) la riliquidazione delle pensioni in rapporto ai nuovi stipendi avrà luogo dall'1 settembre 1971: ancora una volta ai pensionati è stato riservato un trattamento iniquo, nonostante tutti i tentativi esperiti dalla delegazione della CISNAL;

b) «a parità di funzioni, parità di trattamento economico»: questo il principio sbandierato nei comunicati della Presidenza del Consiglio. Non è vero! Gli insegnanti che svolgono una uguale funzione, ciascuno nello ambito del proprio grado, hanno una retribuzione differenziata.

Ed ecco, in dettaglio — secondo una nota di Palazzo Chigi — le caratteristiche dei provvedimenti che più da vicina interessano le categorie che operano nella Scuola.

Il primo provvedimento riguarda lo schema di decreto concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato per quanto riguarda l'ammmissione agli impieghi. Esso prevede alcune innovazioni tendenti a snellire le procedure e a consentire una più larga partecipazione del personale meri-

tevole al miglioramento delle loro situazioni di carriera. Consente la possibilità di effettuare concorsi interni, sia di accesso alla carriera, sia per il passaggio da una carriera all'altra; inoltre consentirà al personale già in servizio, in possesso di un'adeguata preparazione, di partecipare ai

Nella stessa seduta del 22 dicembre, il Consiglio dei Ministri ha approvato tre provvedimenti che riguardano direttamente gli insegnanti.

Uno riguarda la immissione nei ruoli delle insegnanti della scuola materna statale, previo esame-colloquio delle maestre non di ruolo incaricate delle scuole materne annesse alle scuole magistrali statali.

Il secondo provvedimento apporta modifiche alla vigente disciplina dei trasferimenti dei Presidi nell'ambito delle scuole ed istituti di istruzione media.

Il terzo, infine, detta norme in materia di esami di abilitazione all'insegnamento e di concorsi per l'assegnazione di cattedre negli Istituti tecnici femminili.

sistemi di progressione in carriera, pur se privo dei prescritti titoli di studio.

Il provvedimento realizza la riduzione delle qualifiche per ciascuna carriera e il riordinamento di esse con criteri di funzionalità. Particolare rilievo assume una innovazione a favore dei funzionari più giovani della carriera direttiva, al fine di attrarre le migliori intelligenze verso la Pubblica amministrazione.

(Continua a pag. 3)

NEL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO

Le norme a favore degli statali ex combattenti e assimilati

Il Consiglio di Stato - Commissione Speciale - nella seduta del 12 dicembre 1970 ha pronunciato il parere su talune questioni relative all'applicazione della legge 24 maggio 1970 n. 336 recante norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati.

Come si ricorderà, il parere fu richiesto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 23 settembre 1970.

I quesiti proposti con la relazione sopra citata riguardavano: la identificazione dei beneficiari della legge n. 336-1970; la portata dei singoli benefici; i criteri e i limiti di applicazione della legge al personale degli Enti pubblici e l'incidenza dei seguenti oneri finanziari.

In particolare, si sollevano le seguenti questioni:

1 — «Se la legge n. 336 sia applicabile solamente alle categorie di personale elencate nell'art. 1, e cioè agli «ex combattenti, partigiani, mutilati e invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani, vedove di guerra o per causa di guerra, profughi per l'applicazione del Trattato di Pace e categorie equiparate», ovvero anche alle altre categorie di personale, per le quali le vigenti norme prevedono una equiparazione di carattere permanente a quelle indicate nell'art. 1 per quanto concerne «i benefici di carattere economico inerenti al rapporto d'impiego»: quali i «mutilati e invalidi per servizio» e i «deportati e internati civili»;

2 — se la legge n. 336 debba applicarsi anche al personale cessato dal servizio anteriormente all'entrata in vigore di essa (26 giugno 1970), ma posteriormente alla data (7 marzo 1968) dalla quale decorrono i suoi «effetti giuridici» (v. art. 6);

3 — se gli scatti aggiuntivi di stipendio previsti dall'art. 1 debbano essere concessi a decorrere dalla data di presentazione della relativa domanda ovvero con effetto retroattivo, in applicazione dell'art. 6, e cioè dal 7 marzo 1968 ai fini giuridici e dal 1. gennaio 1969 ai fini economici;

4 — se le campagne di guerra, che danno diritto agli scatti aggiuntivi di stipendio ai sensi dell'art. 1, debbano essere computate in ragione di un anno per ciascuna campagna, quale che sia la durata del ciclo operativo che ha dato luogo al

riconoscimento della campagna, ovvero in ragione dell'effettivo periodo di partecipazione ad operazioni belliche;

5 — quale sia la massima qualifica conferibile ai sensi dell'art. 2, secondo comma (e ai fini del trattamento di quiescenza) in luogo dei tre aumenti periodici di stipendio: la qualifica più elevata prevista in via normale per le varie carriere del T.U. 10 gennaio 1957 n. 3, ovvero la qualifica massima prevista per il ruolo di appartenenza (sia essa inferiore o superiore alla prima);

6 — se il collocamento a riposo anticipato, chiesto dall'interessato ai sensi dell'art. 3, possa essere rifiutato o ritardato dall'Amministrazione per comprovate esigenze di servizio;

7 — se gli scatti aggiuntivi di stipendio e le maggiorazioni del trattamento di quiescenza, previsti dagli artt. 1 e 2, siano o meno applicabili, ai sensi dell'art. 4 ai dipendenti da Enti pubblici il cui trattamento economico sia radicalmente diverso da quello in vigore per il personale statale; e, in caso affermativo, anche in aggiunta o in misura superiore al limite massimo consentito dai rispettivi Ordinamenti;

8 — se l'anzianità aggiuntiva prevista dall'art. 3 si applichi ai dipendenti da Enti pubblici anche ai fini della liquidazione delle «pensioni di vecchiaia» spettanti al raggiungimento di un determinato limite di età;

9 — se l'anzianità convenzionale sopra indicata operi, per i dipendenti da Enti pubblici, oltre che sul trattamento di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, anche sul trattamento integrativo a carico di gestioni speciali;

10 — se i pubblici dipendenti aventi diritto, per prestazioni rese in periodi diversi, a due o più trattamenti previdenziali, possano usufruire più volte o una volta sola dei benefici dell'anzianità convenzionale;

11 — se le maggiorazioni del trattamento di quiescenza di cui agli artt. 2 e 3, estese con l'art. 4 ai dipendenti da Enti pubblici, debba-

no far carico all'Ente datore di lavoro ovvero all'Istituto erogatore della pensione o della buonuscita.

Ed ecco un ampio stralcio del parere del Consiglio di Stato sui vari quesiti.

Sul 1° quesito.

Non sembra che i benefici previsti dai primi tre articoli della legge possano essere richiesti dai «mutilati e invalidi per servizio». Costoro non rientrano in alcuna delle categorie espressamente menzionate nel primo comma dell'art. 1 e tutto induce a ritenere che l'intenzione del legislatore sia stata quella di favorire, con la legge in esame, soltanto coloro che hanno acquisito benemerenze o subito menomazioni a causa o per fatti di guerra, non anche i mutilati e invalidi per servizio (civile o militare) prestato in tempo di pace.

Sul 2° quesito.

I pensionati statali ex combattenti o invalidi di guerra etc. che siano cessati dal servizio anteriormente all'entrata in vigore della legge numero 336 (26-6-70), ma posteriormente al 7 marzo 1968 — data dalla quale decorrono «gli effetti giuridici della legge» (v. art. 6) — hanno senza dubbio diritto a ottenere, ai sensi dell'art. 2, che, «ai fini della liquidazione (o, se già avvenuta, in sede di riliquidazione) della pensione e dell'indennità di buonuscita o di previdenza», vengano loro attribuiti tre o più aumenti periodici dell'ultimo stipendio percepito o, a loro scelta, il conferimento della qualifica o classe di stipendio immediatamente superiore a quella posseduta all'atto della cessazione dal servizio.

Sul 3° quesito.

Gli scatti aggiuntivi di stipendio concessi **una tantum** dall'art. 1 possono essere chiesti nella carriera di appartenenza e nella qualifica posseduta dagli interessati alla data in cui presentano la relativa domanda. L'art. 1 non fissa alcun termine per tale domanda; questa potrà essere quindi presentata nel momento prescelto, secondo criteri di maggiore convenienza, da ciascuno dei beneficiari.

Sul 4° quesito.

Ai fini dell'attribuzione degli scatti aggiuntivi di stipendio previsti dall'art. 1, ogni campagna di guerra va computata come un anno di anzianità di qualifica, anche se la partecipazione a operazioni belliche, nel corso di ciascun anno solare, abbia avuto una durata inferiore ai 12 mesi.

Il periodo «trascorso in prigionia, in luoghi di cura etc.» non potrà essere, invece, calcolato se non per la sua effettiva durata e, eventualmente, in aggiunta alle campagne di guerra, tranne che non sia stato già considerato nel riconoscimento di tali campagne (v. art. 4 legge 1950 n. 390).

Sul 5° quesito.

La «qualifica immediatamente superiore a quella posseduta» potrà essere chiesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, secondo comma, ogni qualvolta il conferimento di essa comporti un beneficio maggiore degli scatti aggiuntivi di stipendio previsti dal 1° comma dell'articolo: e quindi anche se l'interessato abbia già conseguito nell'attuale qualifica — in virtù dei normali aumenti periodici e di quelli speciali previsti dall'art. 1 — un trattamento economico maggiore di quello iniziale della qualifica successiva, avendo egli diritto in tal caso a ottenere nella nuova qualifica «gli aumenti periodici necessari» per conseguire uno «stipendio di importo immediatamente superiore» a quello di cui sia in godimento (v. art. 1, quarto comma, D.P.R. 11 gennaio 1956 n. 19): il trattamento di quiescenza e di previdenza gli verrà cioè liquidato in base al trattamento di attività cui avrebbe avuto diritto se la qualifica superiore gli fosse stata conferita, a titolo di promozione o di nomina, alla vigilia del suo collocamento a riposo.

La qualifica massima conferibile ai sensi della norma sopra indicata è la qualifica più elevata prevista, dall'ordinamento in vigore all'atto

(Continua a pag. 3)

**Ai nostri lettori
BUON ANNO**

NOTIZIE IN BREVE

IMMISSIONE NEI RUOLI DELLA SCUOLA MEDIA — Nella Gazzetta Ufficiale numero 314 del 12 dicembre 1970 è apparso il decreto ministeriale 25 agosto 1970 recante: «Inclusione di insegnanti abilitati in graduatorie nazionali per l'immissione nei ruoli della scuola media». Il decreto interessa gli insegnanti che hanno conseguito l'abilitazione riservata (art. 7 legge 603), gli insegnanti abilitati con D.M. 1968 e gli insegnanti di applicazioni tecniche che non hanno beneficiato delle leggi 603, 327 e 748. Il termine per la presentazione delle domande scadrà il 9 febbraio 1971.

TRASFERIMENTI NELLA SCUOLA MEDIA — Nel numero 47-48 (datato 19-26 novembre 1970) del supplemento ordinario del Bollettino Ufficiale del Ministero della Pubblica Istruzione uscito il 18 dicembre è apparsa l'ordinanza ministeriale 18 novembre 1970 recante: «trasferimenti e passaggi (da scuola media ad altra della stessa sede) del personale direttivo ed insegnante delle scuole medie per l'anno scolastico 1971-72. I professori dovranno fare domanda al Ministero, per il tramite gerarchico, entro il 10 gennaio 1971 mentre i presidi

dovranno fare pervenire la domanda, indirizzata al Ministero, ai Provveditori agli Studi entro il 15 gennaio 1971.

DECENTRAMENTO — Il Ministro della Pubblica Istruzione ha diramato una circolare che ha per oggetto: «Decreto-legge 19 giugno 1970, n. 367, convertito — con modificazioni nella legge 26 luglio 1970, n. 578 — Ulteriore decentramento dei servizi del Ministero della Pubblica Istruzione — la circolare, datata 11 dicembre, è contraddistinta dal n. 396 prot. numero 15410/167/M.

ISPETTORI E DIRETTORI DIDATTICI — Con la circolare n. 397 (prot. 6691/29) la Direzione Generale per l'istruzione elementare ha confermato le disposizioni emanate lo scorso anno con circolare n. 9 (prot. n. 108/1) dell'8 gennaio 1970 in materia di note di qualifica del personale ispettivo e direttivo della scuola elementare per l'anno 1970.

NOMINE EX LEGGI RACCHETTI — Le nomine della 327 e della 748, (le due leggi «Racchetti») le cui operazioni già erano in corso hanno subito una battuta d'arresto perché la Corte dei conti chie-

de la preventiva registrazione delle graduatorie.

LEGGE N. 603 — La Direzione Generale dell'Istruzione Secondaria di primo grado sta inviando le lettere d'invito per richiedere le sedi anche per le aliquote spettanti per l'anno 1970-71 per le seguenti graduatorie:

- 1) Lingua spagnola - Riceveranno l'invito per scegliere le sedi i primi cinque nominativi della graduatoria di Provveditorato.
- 2) Lingua tedesca - Riceveranno l'invito per scegliere le sedi fino a punti 73 (circa) delle graduatorie di Provveditorato.
- 3) Lingua inglese - Saranno nominati tutti i compresi nella graduatoria.
- 4) Educazione artistica - Riceveranno l'invito a scegliere le sedi fino a punti 82,33 (circa) delle graduatorie di Provveditorato.

N.B. - Il posto occupato nella graduatoria nazionale è in relazione al punteggio che è stato attribuito in sede di formazione della graduatoria di Provveditorato.

CONCORSO A PRESIDE NEI LICEI — E' stata estratta la lettera «V» ed i colloqui avranno inizio il 14 gennaio 1971.

CONCORSI A CATTEDRE — Pubblichiamo la lettera estratta, in occasione delle prove scritte, per l'inizio delle prove orali di numerosi concorsi.

La data di inizio di tali prove ancora non è stata fissata, nella quasi totalità dei casi, perché non è terminata la correzione degli scritti.

1 CL: T; 2 CL: A; 3 CL: O; 4: E; 5: G; 7 A: C; 7 B: H; 9: S; 10: I; 11: E; 12: F; 14: V; A II: C; A Vf: F; A VI: O; A Vt: N; A VI: V; A VII: F; A VIII: E; A XI: O; C I: Q; C V: P; E I: L; E III: D; E IV: T; E V: I; E VI: U; E VIII: F; G II: V; G IV: E; G V: A; H I: G; H II: D J II: H.

PERSONALE NON INSEGNANTE — Con la circolare n. 373 del 23 nov. 1970 il Ministero della P.I. ha dato attuazione alla legge n. 578 sul «decentramento dei provvedimenti di inquadramento in ruolo del personale insegnante».

Si consigliano gli aventi diritto, cioè tutti coloro che hanno maturato tre anni di servizio (un anno per gli ex-combattenti e assimilati) di presentare ai Provveditori agli Studi la domanda di inquadramento entro l'8 gennaio 1971.

Lo stato di applicazione della legge 2 - 4 - 68 n. 468

Presentata una interrogazione dagli on. Roberti, Almirante, Pazzaglia per iniziativa del Comitato nazionale del SISME

Da informazioni assunte presso il Ministero della Pubblica Istruzione sullo stato di applicazione della legge 2-4-68 n. 468 è risultato quanto segue:

— le domande presentate ammontano a circa 400.000;
— il personale, che ha il compito di preparare le graduatorie, ammonta a circa 40 unità (numero oltremodo insufficiente);
— è in atto il reperimento delle cattedre disponibili dal 1° ottobre 1968;

— si prevede che nel marzo 1971 sarà possibile emettere il decreto con la determinazione dei contingenti per ciascuna cattedra;
— si prevede che con il 1° ottobre 1971 sarà possibile l'ingresso nel ruolo dei primi aspiranti.

Stante tale situazione, la Segreteria Nazionale del SISME-CISNAL ancora una volta ha richiamato l'attenzione del Ministro con una nota nella quale, tra l'altro è detto: «la situazione è divenuta veramente abnorme, dato il grandissimo numero di domande presentate (circa 400.000) e l'insufficienza numerica del personale destinato allo spoglio di esse e alla conseguente compilazione delle graduatorie. Si richiama ancora una volta l'attenzione della S.V. su tale importantissimo problema, che interessa varie decine di migliaia di insegnanti e la cui soluzione apporterebbe grandi

vantaggi alla Scuola, oltre che al personale docente».

Sull'argomento, gli onn. Roberti, Almirante e Pazzaglia hanno presentato (in data 17-12-1970) una interrogazione, con richiesta di risposta scritta, al Ministro della P.I. «per conoscere quali sono i motivi che non hanno ancora consentito al personale insegnante di beneficiare delle disposizioni della legge 2-4-1968, n. 468, cosa che mantiene il personale stesso in condizioni di vivo scontento, disagio ed agitazione».

Si esortano i colleghi ad una vigorosa lotta per ottenere una rapida attuazione della legge 468. Il «Comitato Nazionale per l'applicazione della 468», costituito dal SISME e diretto dal prof. Domenico Lo Iacono, (Via Mariano Migliaccio, 35, Palermo), è a disposizione di quanti vorranno affiancarsi nella azione intrapresa o vorranno, comunque, essere aggiornati sulla situazione.

IN UNA CIRCOLARE DEL MINISTRO DELLA P. I.

Le assegnazioni di sede per le maestre madri

Il Ministro della Pubblica Istruzione ha emanato con la circolare n. 401 - prot. n. 7889/30 del 19 dicembre 1970 indirizzata ai Provveditori agli Studi nuove norme per la disciplina delle assegnazioni speciali di sede per l'allattamento in favore delle insegnanti elementari del ruolo normale e soprannumerario. Ecco il testo delle nuove disposizioni.

Domanda e documentazione — Possono richiedere assegnazione speciale di sede per esigenze dell'allattamento le insegnanti elementari del ruolo normale e soprannumerario che risultino prestare attività di insegnamento.

L'assegnazione può essere richiesta e, quindi, concessa sia per comuni diversi da quello di residenza, ma appartenenti alla medesima provincia di titolarità, sia per comuni di altra provincia, sia — in caso di riconosciuta necessità — connessa alla lontananza dell'abitazione dalla scuola — nell'ambito dello stesso comune ove l'insegnante risiede. Detto criterio trova applicazione, anche nei confronti delle in-

segnanti soprannumerarie, nei cui riguardi, ovviamente, va tenuto presente il comune di assegnazione annuale.

La domanda, corredata del certificato di nascita del figlio, del certificato medico di allattamento e di quello di residenza del coniuge o dei familiari cui l'insegnante intende riunirsi, deve essere presentata al Provveditore agli studi della provincia di titolarità qualora l'assegnazione speciale di sede per esigenze dell'allattamento sia richiesta per comuni della medesima provincia. Se, invece, detta assegnazione sia richiesta per comune di altra provincia, la domanda deve essere indirizzata al Provveditore agli studi della provincia richiesta e rimessa al medesimo tramite il Provveditore agli studi della provincia di titolarità.

Decorrenza e durata dell'assegnazione — Le assegnazioni speciali di sede decorrono, ai sensi dell'art. 9, 1° comma, della legge 26 agosto 1950, n. 860, dal termine della astensione obbligatoria dal lavoro e cessano al compimento di un anno

di età del bambino. Qualora l'anno di età del bambino si compia oltre la data dell'inizio delle vacanze natalizie, i Provveditori agli studi consentiranno proroga — ove richiesta — fino al 30 settembre dell'anno successivo.

Utilizzazione delle insegnanti — Per coloro che hanno ottenuto la assegnazione speciale di sede per esigenze dell'allattamento, si prevedono qui appresso forme di utilizzazione, connesse a compiti rispondenti a quelli di istituto e contemplate dalla necessità che le insegnanti svolgano una effettiva e proficua attività. Ciò stante:

1) se l'insegnante risiede in comune sede dell'ufficio di direzione didattica, la stessa viene posta dal Provveditore agli studi a disposizione — possibilmente — di direzione vicinaria alla propria abitazione per:

a) svolgere attività relativa ai servizi di ambulatorio, di refezione, di biblioteca e di trasporto alunni, nonché per lo svolgimento di attività ricreative e integrative della istruzione primaria che possono essere opportunamente promosse e delle quali — come da sperimentazione in corso in più province — sempre più si afferma la necessità;

b) collaborare — sotto la diretta vigilanza del direttore didattico e fermo restando quanto disposto con O.M. n. 342 del 19-7-1970 — con l'insegnante assegnato alla segreteria della direzione didattica ai sensi dell'art. 2 della legge 2-12-1967, numero 1213;

c) per supplire insegnanti di classe che si assentino fino ad un massimo di tre giorni.

2) Se l'insegnante risiede in comune diverso o in località non prossima alla sede dell'ufficio di direzione didattica, la stessa è adibita preferibilmente allo svolgimento delle sole attività di cui al n. 1, lettere a) e c).

3) Se l'insegnante risiede in località prossima alla sede dell'ufficio di Circostrizione scolastica o del Provveditorato agli studi, il Provveditore — tenuto conto della disponibilità di insegnanti in assegnazione speciale di sede per allattamento nelle direzioni didattiche presso le quali sono state appoggiate ai sensi del n. 1, nonché dei compiti che effettivamente è possibile loro affidare a norma delle lettere a), b) e c) del medesimo n. 1, può autorizzare che insegnanti in parola — con il consenso delle medesime — siano provvisoriamente utilizzate per lo svolgimento di attività di collaborazione di cui al n. 1, lettere a) e b), presso la segreteria di Circostrizione scolastica oppure presso uffici del Provveditorato agli studi preposti alla organizzazione dei servizi di cui al n. 1, lettera a).

Orario di servizio — Per lo svolgimento delle attività di cui ai nn. 1, 2 e 3, le maestre elementari in assegnazione speciale di sede per allattamento sono tenute al normale orario di insegnamento, con la riduzione di un'ora ai sensi della riferita legge sulla tutela delle lavoratrici madri.

CONCORSI MERITO DISTINTO

Il beneficio è di un triennio

La Direzione Generale per l'Istruzione Elementare ha diramato una circolare (1° dicembre 1970 - prot. n. 8799) per l'applicabilità, anche nei confronti degli insegnanti elementari, delle norme relative ai concorsi per merito distinto. Ecco il testo della circolare:

«Questo Ministero (Gabinetto), con circolare n. 164 del 4 maggio 1970, ha dato chiarimenti circa le norme in oggetto relativamente ai concorsi per merito distinto.

La predetta circolare, infatti, è stata emanata per consentire l'applicazione univoca dei benefici di carriera conseguenti ai concorsi per merito distinto, e ciò a seguito di riesame della normativa in materia alla luce anche della recente, consolidata giurisprudenza».

Ciò stante, essa trova integrale applicazione anche nei confronti degli insegnanti elementari.

Si fa altresì presente che l'applicazione della già citata circolare, d'altro, comporta necessariamente, anche il riesame di tutti i casi relativi ai concorsi per merito distinto espletati in precedenza e già definiti dai Provveditori agli studi.

Nel caso che tale riesame dovesse determinare nel presente momen-

to particolare aggravio di lavoro per gli uffici di alcuni Provveditorati agli studi, il riesame stesso potrà essere effettuato in sede di attuazione dei decreti delegati sul riassetto generale delle carriere e il conseguente nuovo trattamento economico del personale insegnante».

EX COMBATTENTI

(Continuaz. da pag. 2)

della cessazione dal servizio, per il ruolo di appartenenza.

Sul 6° quesito.

Con la disposizione di cui al primo comma dell'art. 3 si è inteso agevolare l'esodo volontario degli «ex combattenti e assimilati», consentendo loro di chiedere il «collocamento a riposo», sino al 26 giugno 1975, quale che sia la loro anzianità di servizio: e cioè anche se non abbiano i «40 anni di servizio utile» all'uopo richiesti dall'Ordinamento vigente, e persino nel caso che non abbiano ancora maturato, né riescano a completare neppure con l'aumento di sette (o dieci) anni di servizio previsto nel secondo comma dell'articolo, l'anzianità minima necessaria per conseguire il diritto a pensione (25 e 20 anni di servizio, a seconda dell'età - v. art. 125 T.U.).

Sugli altri quesiti.

Gli altri cinque quesiti concernono le modalità di applicazione della legge n. 336 al «personale dipendente dalle Regioni, dagli Enti locali, dagli Enti pubblici e di diritto pubblico... etc.» e in particolare, al personale degli «Enti pubblici economici» (art. 4). Trattasi di questioni delicate e complesse, la cui soluzione potrebbe anche incidere sulla costituzionalità della norma dettata con l'art. 4. Sembra, quindi, opportuno che su di esse vengano invitati ad esprimere il loro avviso, nell'ambito delle rispettive competenze, tutti i Ministeri che esercitano la vigilanza su Enti pubblici.

RIASSETTO

(Continuaz. da pag. 2)

Un secondo decreto riguarda il riassetto economico dei dipendenti dello Stato che interessa circa un milione 600 mila dipendenti in attività di servizio e circa 700 mila pensionati. Il provvedimento, che comporterà una spesa complessiva che supera largamente gli ottocento miliardi, è caratterizzato dal fatto che, a parità di funzioni, vi sarà parità di trattamento economico (il che, come abbiamo detto, per gli insegnanti non rispon-

de a verità). Ad ogni dipendente è assicurato un aumento retributivo: il minimo è di diecimila lire lorde, pari a non meno di 8.500 lire nette, con aumento medio dello stipendio iniziale del 12 per cento circa. Oltre all'aumento di retribuzione, il nuovo provvedimento comporta altri benefici che derivano da acceleramenti di carriera dovuti alla nuova strutturazione dei ruoli organici nelle carriere di concetto, esecutive ed ausiliarie; nonché alla unificazione di alcune qualifiche, attualmente raggiungibili solo ove si crei una disponibilità di posti.

Il terzo decreto riguarda il personale operaio.

Il quarto decreto riguarda le pensioni: esso contiene nuove norme sulla liquidazione e riliquidazione dei trattamenti ordinari e di quiescenza da attuare con effetto dal primo settembre 1971 e prevede altresì che, ove per tale data non fossero state effettuate le riliquidazioni, venga concesso ai pensionati un acconto pari al dieci per cento netto dell'attuale trattamento.

Il quinto decreto concerne il trattamento economico dei magistrati ordinari, amministrativi e della giustizia militare, nonché gli avvocati e procuratori dello Stato.

PALERMO

Assemblea di professori

Lo Iacono confermato Segretario Provinciale

Nei giorni scorsi si è tenuta a Palermo una assemblea dei professori iscritti al Sindacato Italiano Scuola Media della CISNAL del capoluogo e della provincia.

Alla presenza di un folto uditorio il prof. Domenico Lo Iacono ha svolto la relazione introduttiva nel corso della quale ha messo a fuoco i principali punti di azione sindacale del SISME-CISNAL dichiarati irrinunciabili e cioè:

a) approvazione immediata dello stato giuridico concordato coi sindacati;

b) inserimento nello stato giuridico delle proposizioni relative ai rapporti retributivi previsti dalla legge 831 senza alcuna limitazione;

c) immediato sblocco delle varie leggi per l'immissione in ruolo e urgente approvazione della proposta di legge Dinaro che prevede l'abilitazione didattica per i docenti non abilitati;

d) difesa ad oltranza del prestigio e del decoro degli insegnanti nonché ripristino nelle scuole italiane dell'ordine e della gerarchia dei valori culturali messe in discussione dalla demagogia populista dell'estrema sinistra e dalla complice connivenza del Governo.

Ha fatto seguito un appassionato dibattito al termine del quale l'assemblea ha eletto il nuovo direttivo provinciale che risulta così composto: Domenico Lo Iacono, Francesca Nicosia, Pietro Ferrotti, Luisa Sario, Clotilde D'Amore, Trento Corselli, Giuseppina Russo, Adele Giallombardo, Sebastiano Militello e Giovanni D'Espinosa.

Il Direttivo provinciale ha poi confermato segretario provinciale il prof. Domenico Lo Iacono ed ha nominato vice-segretari i professori Pietro Ferrotti e Francesca Nicosia.

ENPAS

Prorogati i termini per l'assistenza diretta

Per i recenti accordi tra governo e sindacati, per il prossimo anno è previsto il passaggio alla forma assistenziale diretta degli appartenenti alle categorie iscritte all'ENPAS e dei loro familiari con facoltà, peraltro, di optare per la forma assistenziale indiretta. Le istruzioni sono contenute in una circolare — senza data — diffusa dall'ENPAS nei giorni scorsi. Alla circolare è allegato un modulo per la scelta fra i due sistemi assistenziali. Il modulo doveva essere restituito entro il 31 dicembre prossimo; per le veementi reazioni dei sindacati, primi fra i quali quelli della CISNAL, il termine è stato prorogato al 20 gennaio 1971.

Proposta di legge per i seidecimisti

Per iniziativa della Segreteria Nazionale del SISME-CISNAL, gli onn. Roberti, Pazzaglia e Nicosia hanno presentato alla Camera dei Deputati una proposta di legge (n. 2782) per la «immissione nei ruoli della scuola secondaria degli insegnanti che nei concorsi a cattedre hanno superato le prove almeno con sei decimi».

Ecco il testo della proposta di legge:

ART. 1.

Dopo l'immissione in ruolo degli insegnanti aventi diritto in base all'articolo 3 del decreto-legge 19 giugno 1970 n. 366, convertito nella legge 26-7-1970, n. 571, i professori abilitati che nei concorsi a cattedre hanno superato le prove di esame con almeno sei decimi vengono a domanda immessi nei ruoli delle cattedre del concorso superato nella misura del 20 per cento dei posti-orario disponibili ogni anno scolastico a partire dal 1970-71 e fino all'esaurimento totale delle graduatorie.

ART. 2.

Gli insegnanti abilitati che nei concorsi a cattedre hanno superato le prove di esame con almeno sei decimi hanno diritto alla preceden-

Interrogazione per la «831»

Su iniziativa del SISME-CISNAL, gli onn. Roberti, Almirante e Pazzaglia hanno presentato un'interrogazione, con richiesta di risposta scritta, al Ministro della Pubblica Istruzione «per conoscere i motivi che hanno impedito la formazione delle graduatorie previste dalla legge 28 luglio 1961 n. 831 per gli insegnanti di applicazioni tecniche, e la nomina della commissione per la formazione delle graduatorie medesime, come previsto dall'art. 16 della su richiamata legge».

I documenti allegati alla denuncia

Alla denuncia presentata dalla CISNAL-SCUOLA al Consiglio d'Europa — il cui testo appare in prima pagina — è allegato un dossier di settantanove documenti. Questi documenti sono divisi in quattro parti. La prima parte comprende quarantacinque documenti dai quali risultano atti di violenza e di intimidazione, occupazione di scuole, estromissione di professori e di studenti dalle aule, sequestri, aggressioni, scioperi e agitazioni. Nella seconda parte sono raggruppati trentuno documenti a prova delle iniziative prese dalla CISNAL-SCUOLA. Nella terza e quarta parte sono inclusi i documenti relativi alle iniziative prese dalla CISNAL a livello confederale (due) e le disposizioni emanate dal ministro Misasi (uno). Pubblichiamo di seguito i titoli dei documenti.

Le iniziative della Cisnal-Scuola

1 - Lettera al Ministro della Pubblica Istruzione, on. Riccardo Misasi (18 novembre 1970).

2 - Lettera al Ministro degli Interni, on. Franco Restivo (18 novembre 1970).

3 - Appello dei Sindacati della CISNAL-SCUOLA (5 dicembre 1970).

4 - Denuncia all'opinione pubblica, a mezzo del quindicinale "La Scuola Nazionale", della violazione della libertà nella Scuola (La Scuola Nazionale - 20 novembre e 8 dicembre 1970).

5 - Lettera al Provveditore agli Studi di Roma (9 dicembre 1970).

6 - Lettera al Provveditore agli Studi di Cagliari (15 dicembre 1970).

7 - Lettera al Provveditore agli Studi di Bari (15 dicembre 1970).

8 - Lettera al Provveditore agli Studi di Ascoli Piceno (15 dicembre 1970).

9 - Lettera al Provveditore agli Studi di Terni (15 dicembre 1970).

10 - Lettera al Provveditore agli Studi di Foggia (15 dicembre 1970).

11 - Lettera al Provveditore agli Studi di L'Aquila (15 dicembre 1970).

12 - Lettera al Provveditore agli Studi di Trieste (15 dicembre 1970).

13 - Lettera al Provveditore agli Studi di Udine (15 dicembre 1970).

14 - Lettera al Provveditore agli Studi di Cremona (15 dicembre 1970).

15 - Lettera al Provveditore agli Studi di Agrigento (16 dicembre 1970).

16 - Lettera al Provveditore agli Studi di Parma (16 dicembre 1970).

17 - Lettera al Provveditore agli Studi di Latina (16 dicembre 1970).

18 - Lettera al Provveditore agli Studi di Verona (16 dicembre 1970).

19 - Lettera al Provveditore agli Studi di Sassari (16 dicembre 1970).

20 - Lettera al Provveditore agli Studi di Nuoro (16 dicembre 1970).

21 - Lettera al Provveditore agli Studi di Venezia (16 dicembre 1970).

22 - Lettera al Provveditore agli Studi di Taranto (16 dicembre 1970).

23 - Lettera al Provveditore agli Studi di Lecce (16 dicembre 1970).

24 - Lettera al Provveditore agli Studi di Matera (16 dicembre 1970).

25 - Lettera al Provveditore agli Studi di Napoli (16 dicembre 1970).

2 - Lettera al Provveditore agli Studi di Torino (16 dicembre 1970).

27 - Lettera al Provveditore agli Studi di Pescara (16 dicembre 1970).

28 - Lettera al Provveditore agli Studi di Chieti (16 dicembre 1970).

29 - Lettera al Provveditore agli Studi di Reggio Calabria (16 dicembre 1970).

30 - Lettera al Provveditore agli Studi di Genova (19 dicembre 1970).

31 - Lettera al Provveditore agli Studi di Milano (19 dicembre 1970).

Le iniziative della CISNAL

Iniziative prese dalla Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori (CISNAL).

1 - Lettera al Ministro della Pubblica Istruzione, on. Riccardo Misasi, con n. 1 allegato (19 novembre 1970).

2 - Fonogramma di sollecito al Ministro della Pubblica Istruzione (30 novembre 1970).

Le disposizioni di Misasi

Disposizioni emanate dal Ministro della Pubblica Istruzione, on. Riccardo Misasi.

- Circolare telegrafica n. 386 del 27 novembre 1970.

Atti di violenza e di intimidazione, occupazione di scuole, estromissione di professori e di studenti dalle aule, sequestri, aggressioni, scioperi e agitazioni.

1 - Gravi tafferugli a Bologna (Corriere della Sera - 12 novembre 1970)

2 - Corteo di protesta degli studenti medi (Corriere della Sera - 14 novembre 1970)

4 - Aggrediti al "Tasso" gli studenti nelle aule (Il Tempo - 15 novembre 1970)

5 - Occorre bloccare la ripresa delle violenze nelle scuole (Il Tempo - 16 novembre 1970)

6 - La minoranza degli Agit-Prop verso l'isolamento (Il Tempo - 17 novembre 1970)

7 - Il tentativo di strumentalizzare e trascinare i giovani in piazza (Il Tempo - 18 novembre 1970)

8 - Lezioni bloccate in numerose scuole (Corriere della Sera - 17 novembre 1970)

9 - Gravi scontri a Verona tra studenti e agenti di P.S. (Il Tempo - 20 novembre 1970)

10 - La reazione alle manovre dei comunisti si sviluppa in tutte le scuole. La denuncia dei professori (Il Tempo - 20 novembre 1970)

11 - Misasi riceve soltanto i genitori "presentati" dal PCI (Il Tempo - 21 novembre '70)

12 - L'Università chiude e il Ministro non risponde (Il Tempo - 1 dicembre 1970)

13 - La "comune" a scuola (Momento Sera - 28 novembre 1970)

14 - Sciopero di docenti a Parma contro i disordini nella scuola (Il Tempo - 3 dicembre 1970)

15 - Scontri fra studenti al "Fermi" di Bologna (Corriere della Sera - 5 dicembre '70)

16 - Si fa più viva l'agitazione negli Istituti Professionali (Il Mattino - 5 dicembre '70)

17 - Per le vie di Milano 40 mila studenti (Avanti! - 5 dicembre 1970)

18 - Irrompono al Castelnuovo e scacciano i professori (Il Tempo - 5 dicembre 1970)

19 - Senza esclusione di colpi l'attacco all'Università (La Stampa - 5 dicembre 1970)

20 - Costretto a dimettersi il Preside del Castelnuovo (Il Tempo - 6 dicembre 1970)

21 - Disorientamento del PCI per le dimissioni del Preside (Il Tempo 7 dicembre 1970)

22 - Sequestrati ad Architettura un professore ed alcuni studenti (Il Tempo 18 dicembre 1970)

23 - La scuola precipita nel caos tra scioperi ed occupazioni (Il Tempo - 8 dicembre '70)

24 - Chiuso il liceo romano del preside dimissionario (Il Corriere della Sera - 8 dicembre 1970)

25 - Inchiesta della P.I. al Castelnuovo (Avanti! - 8 dicembre 1970)

26 - E' cominciata l'inchiesta al Castelnuovo di Roma (Popolo - 8 dicembre 1970)

27 - Il Preside del Castelnuovo non vuole tornare nel Liceo (Il Globo 8 dicembre 1970)

28 - Contrasti fra studenti sul modo di contestare (Il Mattino - 9 dicembre 1970)

29 - Roma: per un'ora il professore è stato chiuso a chiave in aula (La Stampa - 9 dicembre 1970)

30 - Otto le scuole liberate e 5 quelle occupate (Il Mattino - 10 dicembre 1970)

31 - Più di 400 scuole medie occupate in Italia (Avanti! - 10 dicembre 1970)

32 - Scuola: giorni sempre più inquieti (Corriere della Sera - 10 dicembre 1970)

33 - Centinaia di Scuole occupate dagli studenti (Messaggero - 10 dicembre 1970)

34 - I presidi chiedono tutela contro "le minoranze eversive" (Il Tempo - 10 dicembre 1970)

35 - La facoltà di scienze non funziona. C'è un professore ogni 142 studenti (Messaggero - 10 dicembre 1970)

36 - Scuole occupate: la polizia le sgombra (Messaggero - 11 dicembre 1970)

37 - Sciopero nelle scuole romane e corteo alle 9,30 al Colosseo (L'Unità - 12 dicembre 1970)

38 - Gli studenti per protesta oggi disertano le scuole (Il Globo - 12 dicembre 1970)

39 - Scuole sgomberate e rioccupate (Corriere della Sera - 12 dicembre 1970)

40 - "Rivolta" studentesca a Torre del Greco: 50 agenti assediati nel commissariato (Il Roma - 12 dicembre 1970)

41 - Nuova offensiva dei comunisti per le assemblee nelle scuole (Il Tempo - 12 dicembre 1970)

42 - Genitori e studenti si ribellano al caos nella scuola (Il Tempo - 12 dicembre '70)

43 - Sette agenti feriti a Bari dagli studenti comunisti (Il Tempo - 14 dicembre 1970)

44 - Durissimi picchettaggi davanti a molte scuole (La Nazione - 15 dicembre 1970)

45 - Un preside picchiato e un altro malmenato dai genitori (Il Giorno - 19 dicembre 1970).

RESPONSABILITÀ

La decisione adottata dai Sindacati della CISNAL-SCUOLA di denunciare al Consiglio d'Europa la situazione in cui si trova la Scuola italiana si è resa necessaria per rompere il sistema di acquiescenza e di omertà che impedisce ai docenti di assolvere alle loro funzioni di educatori e agli studenti non intruppati negli sparuti movimenti pseudorivoluzionari di frequentare regolarmente le lezioni.

Questa decisione è stata presa con pieno senso di responsabilità, con il proposito di portare sul piano internazionale un problema che il governo italiano non è in grado o non vuole risolvere, sovrachiaro come è dalle forze politiche sinistrorse che ne condizionano la vita e l'azione.

Con questa denuncia la CISNAL-SCUOLA non ha voluto erigersi a vestale dell'ordine formale nella Scuola italiana, ma sottolineare la incapacità del governo di rinnovare le strutture dell'ordinamento scolastico per adeguarle alle esigenze attuali delle nuove generazioni e mettere in rilievo la acquiescenza di esso alla pressione di forze eversive che, con il pretesto delle riforme, si propongono in effetti la distruzione totale delle fonti della cultura per disorientare le coscienze, per distruggere i valori della nostra civiltà, determinando, così, uno stato di caos che consenta l'instaurazione di un sistema politico e sociale in contrasto con i principi di libertà e di giustizia sanciti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo che l'Italia ha da tempo ratificato.

L'inerzia sostanziale che ha caratterizzato e continua a caratterizzare l'atteggiamento del governo di fronte ai problemi della Scuola provoca un giusto stato di malcontento e di viva preoccupazione fra i docenti, gli allievi e i loro genitori offrendo lo spunto ai movimenti politici eversivi di strumentalizzare questa situazione per conseguire obiettivi che rinnegano i principi sui quali deve basarsi la Scuola in una Società libera e civile.

LA CISNAL-SCUOLA si augura che questa denuncia induca il governo italiano a modificare il suo atteggiamento passivo, riportando l'ordine e la disciplina nella Scuola che sono fattori indispensabili per dare alla Scuola italiana dignità, funzionalità e prospettiva sicura verso quel rinnovamento dei metodi e delle strutture che tutti gli onesti auspicano da tempo e che la CISNAL-SCUOLA ha chiaramente indicato in un documento organico che è ben noto alle autorità responsabili.

e. m.